

RELAZIONE
SUI DATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DA
PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
AI CONSORZI E SOCIETÀ

(Anno 2010)

(Articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

(BRUNETTA)

Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 2011

PAGINA BIANCA

INDICE

—

La gestione della partecipazione di pubbliche amministrazioni a consorzi e società – La banca dati CONSOC ...	Pag.	5
Operazione Trasparenza – Banca dati CONSOC	»	9
Analisi dei dati 2009 a preventivo e consuntivo	»	11
Allegato – Normativa di riferimento	»	33
L. 27-12-2006 n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.	»	35
L. 24-12-2007 n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.	»	38
Corte Costituzionale, Sentenza 21 maggio 2008, n. 190	»	39

PAGINA BIANCA

La banca dati CONSOC

La gestione della partecipazione di pubbliche amministrazioni a consorzi e a società

La banca dati CONSOC è stata istituita, secondo quanto previsto dall'art.1 della legge 296/2006 al fine di acquisire informazioni relative ai consorzi e/o società di cui fanno parte le pubbliche amministrazioni.

Il Dipartimento della funzione pubblica, (in adempimento alla legge n.296 del 27 dicembre 2006 - legge finanziaria per l'anno 2007), ha realizzato una procedura applicativa informatizzata su web rispondente alle prescrizioni dei due commi dell'art.1 della suddetta legge.

Le amministrazioni pubbliche possono inviare i dati al Dipartimento in via telematica, attraverso il sito web a ciò predisposto, oppure, su apposito supporto magnetico.

La banca dati Consoc ha organizzato le informazioni sulla base delle comunicazioni previste nei commi di seguito riportati:

- 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
- 588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
- 589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
- 590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

- 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici e sono esposti nel sito web del dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle camere.

L'articolo 3, comma 43, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha abrogato il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio 2008 n.190, ha parzialmente accolto i ricorsi delle province di Trento e Bolzano e ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 588, 589 e 590, art. 1, legge 27 dicembre 2006 n. 296 in quanto lesivi delle competenze degli enti.

Attualmente, pertanto, la banca dati Consoc organizza le informazioni sulla base delle comunicazioni inviate dalle pubbliche amministrazioni, secondo le prescrizioni riportate nei seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 non coinvolti dalla pronuncia di illegittimità emanata dalla Corte costituzionale:

- comma 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

- comma 591. Le prescrizioni ivi contenute hanno ricevuto attuazione con la pubblicazione avvenuta nell'ambito dell' "Operazione Trasparenza" dei dati, relativi agli anni 2008/2009 e 2010 inerenti la partecipazione delle pubbliche amministrazioni a consorzi e società.

La norma prevede che siano soggette alla comunicazione le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali. A tal proposito è utile precisare che, sebbene la norma in questione stabilisca che siano tenute a tale adempimento le amministrazioni citate, il Dipartimento della funzione pubblica, con direttiva n.1/2007, sulla verifica da parte delle pubbliche amministrazioni dei presupposti di legittimità degli incarichi conferiti e sugli obblighi di pubblicità dei relativi dati, indirizzata anche agli enti pubblici non economici per il tramite dei Ministeri vigilanti, ha precisato che gli obblighi di pubblicità si riferiscono a "tutte le pubbliche amministrazioni". Ad ulteriore conferma di ciò, le FAQ esplicative pubblicate sul sito www.consoc.it del Dipartimento hanno chiarito che tali sono tutte le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 d.lgs.165/2001.

Oggetto di osservazione da parte della normativa sono i consorzi e le società in cui la pubblica amministrazione ha partecipazioni, attraverso la nomina dei propri rappresentanti, anche senza possedere quote azionarie.

Ai fini di una corretta interpretazione, per consorzi si intendono sia quelli costituiti facoltativamente per rispondere ad esigenze di svolgimento di un servizio congiunto, sia quelli in cui è la legge che, ravvisato un rilevante interesse della collettività da tutelare, ne prevede la costituzione obbligatoria.

All'interno del sito www.consoc.it, al fine di agevolare le amministrazioni pubbliche nell'inserimento dei dati richiesti dalla legge finanziaria 2007, sono state aggiornate le "Domande frequenti". Ciò si è reso necessario anche a seguito della realizzazione del nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico di tutte le amministrazioni, consentendo altresì di fornire una risposta immediata, focalizzando l'attenzione sulle domande più ricorrenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, la gestione delle banche dati integrata, ha reso necessario la creazione di un sistema articolato su due livelli operativi.

Il primo livello, gestito dal desk tecnico, consente alle amministrazioni di ricevere una risposta immediata a questioni di carattere sistemistico – applicativo; il secondo livello, invece gestito dal dirigente responsabile dell'adempimento, fornisce risposte di carattere giuridico – amministrativo, valutando anche l'eventualità di aggiornare il documento contenente le FAQ.

Dati necessari per l'adempimento dell' art.1, comma n.587 della legge finanziaria 2007

Per ogni consorzio/società:

- Partita IVA o codice fiscale
- Ragione sociale
- Data inizio del consorzio/società
- Data fine del consorzio/società
- Onere complessivo lordo bilancio di previsione (espresso in euro)
- Percentuale di partecipazione (espresso con un numero da 0 a 100)
- Finalità del consorzio o società

Per ogni rappresentante dei consorzi/società rappresentanti dell'amministrazione dichiarante:

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Trattamento economico lordo annuo per l'incarico nel consorzio (espresso in euro)
- Ruolo nel consorzio/società

Per il trattamento dei dati personali quali nome, cognome, codice fiscale sono rispettate le norme in materia di dati personali.

Rilevato che il fenomeno della partecipazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, al capitale di società e consorzi che operano in regime di diritto privato è in continua ascesa,

atteso altresì che diverse disposizioni di legge, emanate di recente in tema di comunicazione di dati inerenti le attività delle pubbliche amministrazioni, si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso a migliorare e a monitorare la spesa pubblica attraverso una maggiore trasparenza delle informazioni, si è ritenuto opportuno emanare la circolare esplicativa n.1/2010 a cura di questo Dipartimento.

Quest'ultima, oltre a sottolineare la rilevanza della comunicazione da effettuare tramite la procedura informatizzata disponibile sul sito internet www.consoc ha stabilito che, dal corrente anno, al fine di garantire una maggiore completezza e correttezza delle informazioni, i dati raccolti devono essere relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi nei bilanci consuntivi, ancorché non ancora approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente.

Pertanto, la seguente relazione tratta i dati relativi al fenomeno della partecipazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, al capitale di società e consorzi, sia a preventivo che a consuntivo per l'anno 2009.

Operazione Trasparenza – banca dati CONSOC

Al fine di rendere concretamente operante quanto previsto dal legislatore con le ultime disposizioni normative in tema di pubblicità e trasparenza, nel maggio 2008, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha dato avvio alla cosiddetta "Operazione Trasparenza". Sono stati pubblicati, sentito il Garante della Privacy, i dati relativi ai dirigenti del Dipartimento, ai consulenti e collaboratori esterni, alle amministrazioni che non hanno comunicato all'Anagrafe delle prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna; i dati relativi agli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, i dati concernenti i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché le aspettative e i permessi per funzioni pubbliche elettive

Nell'ambito della medesima operazione, avviata dal Ministro Renato Brunetta, è stato pubblicato on-line l'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche, così come previsto dall'articolo 1, commi 587 e 591, della legge finanziaria 2007.

La banca dati consultabile tramite il sito www.innovazionepa.it, oppure direttamente sul sito www.consoc.it contiene le informazioni riguardanti la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione, per ciascun anno di riferimento preso in considerazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, nonché il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

La scadenza prevista dalla normativa è quella del 30 aprile di ogni anno, entro cui le pubbliche amministrazioni devono trasmettere on-line al sito www.consoc.it le dichiarazioni previste dalla suddetta legge finanziaria.

I dati pubblicati periodicamente fanno riferimento a due tipologie di elenchi differenti.

Il primo, suddiviso per regioni, comprende la denominazione dell'amministrazione che partecipa al consorzio o società, i relativi oneri finanziari gravanti sull'anno di riferimento e la percentuale della partecipazione (la suddivisione per regioni è relativa alle pubbliche amministrazioni che partecipano ai consorzi e società e non alla localizzazione dei consorzi; pertanto, gli stessi consorzi possono comparire in differenti regioni poiché sono partecipati da amministrazioni localizzate in regioni diverse).

Il secondo elenco, invece, comprende il numero dei rappresentanti suddivisi per ruolo nell'organo di governo di consorzi o società e il loro compenso annuo lordo.

Le singole dichiarazioni sono tutte quelle regolarmente confermate e trasmesse dal responsabile del procedimento di ogni amministrazione per via telematica tramite il sito web.

PAGINA BIANCA

I dati comunicati per l'anno 2009

PAGINA BIANCA

Analisi dei dati 2009 a preventivo e a consuntivo

Il numero delle amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a consorzi e/o società nell'anno 2010, con riferimento ai dati riferiti al bilancio consuntivo 2009, è stato di 5.952 unità, con un evidente aumento delle stesse, sia rispetto alle comunicazioni riguardanti le partecipazioni relative all'anno 2009 a preventivo, sia rispetto a quelle relative agli anni precedenti.

Prospetto 1 – Unità di analisi della banca dati "Consoc"- anni 2009/2010

Unità di analisi	2009	2010	Differenza	
			Valore assoluto	Valore percentuale
1. Amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a consorzi e/o società	5.187	5.952	765	14,75%
2. Partecipazioni a consorzi e/o società dichiarate	36.012	37.239	1.227	3,41%
3. Consorzi e società partecipate	7.216	7.327	111	1,54%

Nell'anno 2009, la rilevazione ha riguardato le partecipazioni relative all'anno 2009 a preventivo.
Nell'anno 2010, la rilevazione ha riguardato le partecipazioni relative all'anno 2009 a consuntivo.


Fonte: Banca dati "Consoc"

Allo stesso modo si può evidenziare l'incremento dei dati relativi alle partecipazioni a consorzi e/o società dichiarate e al numero di consorzi e società partecipate.

Infatti, le partecipazioni a consorzi e/o società dichiarate nel 2010 (37.239) registrano un aumento del 3,41% rispetto allo stesso dato del 2009.

L'incremento assume maggiore significato se si considera che nel 2008 si era già registrato un aumento dell'11,39% rispetto al precedente anno 2007.

Si riscontra, infine, un interessante fenomeno di variazione relativamente al numero dei consorzi e società partecipate, il cui incremento è pari a 1,54% .



Prospetto 2 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi e/o a società, per comparto e settore di contrattazione del personale – anni 2009/2010

Comparto	Settore	2009		2010		Differenza	
		Valore assoluto	Valore percentuale	Valore assoluto	Valore percentuale	Valore assoluto	Valore percentuale
Enti di ricerca	-	4	0,08%	8	0,13%	4	100,00%
Enti pubblici non economici	-	11	0,21%	48	0,81%	37	336,36%
Ministeri e PCM	-	4	0,08%	3	0,05%	-1	-25,00%
Regioni ed autonomie locali	Regioni, Enti regionali, Province autonome	28	0,54%	37	0,62%	9	32,14%
	Province	86	1,66%	88	1,48%	2	2,33%
	Comuni	4.775	92,06%	5.399	90,71%	624	13,07%
	Unioni dei comuni e Comunità montane	159	3,07%	180	3,02%	21	13,21%
	CCIAA	35	0,67%	60	1,01%	25	71,43%
	Consorzi	23	0,44%	30	0,50%	7	30,43%
	Altri Enti locali	10	0,19%	13	0,22%	3	30,00%
Servizio sanitario nazionale	Asl	22	0,42%	34	0,57%	12	54,55%
	Aziende ospedaliere e Irccs	14	0,27%	18	0,30%	4	28,57%
Università	Università ed altri istituti	16	0,31%	27	0,45%	11	68,75%
Altro	Altro	0	0,00%	7	0,12%	7	-
Totale		5.187	100,00%	5.952	100,00%	765	14,75%

Fonte: Banca dati "Consoc"

Al fine di facilitare la lettura dei dati e di polarizzare l'attenzione su quelli più significativi, il prospetto 2 vede elencati gli enti con alcuni accorpamenti realizzati in funzione sia della natura degli stessi, sia della quantità dei dati pervenuti.

In particolare, sono stati unificati i dati relativi alle regioni, ai loro enti e agenzie con quelli relativi alle province autonome, in quanto dotate di poteri e funzioni simili a quelli regionali.

Un ulteriore accorpamento ha riguardato le unioni di comuni con le comunità montane sia per la funzione associativa e sovracomunale che caratterizza entrambe le tipologie di enti locali, sia per la semplificazione che si intende operare con la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni, mediante l'approvazione del "codice delle autonomie".

Dall'analisi del prospetto 2 si può osservare come la composizione del campione casuale degli enti rispondenti rileva una distribuzione abbastanza diversa tra i dati a preventivo 2009 e i dati a consuntivo 2009 estratti nel 2010.

E' bene evidenziare che diversamente dal campionamento statistico o da quello ragionato, dove le unità vengono prescelte secondo determinati criteri di selezione, per campionamento casuale si intende un campionamento creato da un universo, nel nostro caso la totalità degli enti pubblici, le cui singole unità hanno la stessa probabilità di far parte del campione.

Si è ritenuto opportuno creare, data la molteplicità delle forme giuridiche che caratterizzano tali enti e la ridotta casistica dei casi comunicati alla banca dati Consoc, la voce "altri enti locali" in cui sono confluiti organismi come gli Iacp, enti parco, ecc..

Sempre per la funzione simile assoluta, sono state accorpate le aziende ospedaliere con gli Irccs.

Per quanto concerne la voce denominata "altro", la stessa si è resa necessaria al fine di consentire l'inserimento di altre amministrazioni che non erano presenti negli scorsi anni e che, comunque, hanno un rilievo poco significativo.

Da una lettura dei suddetti dati, possiamo evidenziare:

- un consistente aumento delle Camere di Commercio che hanno adempiuto rispetto al 2009, (incremento di 25 unità in termini di valore assoluto);
- un aumento del 13,21 % delle Unioni dei Comuni e Comunità Montane che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi e/o a società, per comparto e settore di contrattazione del personale nel 2010 rispetto al 2009;
- un incremento del 13,07% dei comuni rispondenti rispetto al preventivo 2009;
- una maggiore risposta da parte delle province che adempiono nella quasi totalità (88).

Dettaglio Prospetto 2

Comparto	Settore	# PA
AGENZIE FISCALI	SETTORE UNICO	1
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	AUTOMOBIL CLUB	3
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	ENTE	14
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	ORDINE - COLLEGIO	31
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	ENTE	7
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	ENTE SPERIMENTALE	1
MINISTERI	SETTORE UNICO	2
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	SETTORE UNICO	1
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	COMPRESORIO MONTANO PROVINCIA AUT. BOLZANO	6
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	COMUNE PROVINCIA AUT. BOLZANO	105
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMPRESORIO MONTANO PROVINCIA AUT. TRENTO	8
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMUNE PROVINCIA AUT. TRENTO	153
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CONSORZIO COMUNALE / PROV.LE PROVINCIA AUT. TRENTO	2
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IPAB PROVINCIA AUT. TRENTO	1
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CAMERA DI COMMERCIO FRIULI VENEZIA GIULIA	2
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	COMUNE FRIULI VENEZIA GIULIA	194
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	COMUNITA' MONTANA FRIULI VENEZIA GIULIA	4
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CONSORZIO COMUNALE / PROV.LE / REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA	3
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	IPAB FRIULI VENEZIA GIULIA	1
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	PROVINCIA FRIULI VENEZIA GIULIA	4
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	1
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	UNIONE DI COMUNI FRIULI VENEZIA GIULIA	1
REGIONE SARDEGNA	ENTI VARI SARDEGNA	1
REGIONE SICILIA	CAMERA DI COMMERCIO REGIONE SICILIA	5
REGIONE SICILIA	ENTE REGIONALE SICILIA	1
REGIONE SICILIA	REGIONE SICILIA	1
REGIONE TRENTO ALTO ADIGE	REGIONE TRENTO ALTO ADIGE	1
REGIONE VALLE D'AOSTA	COMUNE VALLE D'AOSTA	64
REGIONE VALLE D'AOSTA	COMUNITA' MONTANA VALLE D'AOSTA	6
REGIONE VALLE D'AOSTA	CONSORZIO COMUNALE / PROV.LE / REG.LE VALLE D'AOSTA	1
REGIONE VALLE D'AOSTA	ENTE REGIONALE VALLE D'AOSTA	1
REGIONE VALLE D'AOSTA	REGIONE VALLE D'AOSTA	1
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	CAMERA DI COMMERCIO	53
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	COMUNE	4.883
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	COMUNITA' COLLINARE	5
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	COMUNITA' MONTANA	103
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	CONSORZIO COMUNALE/PROVINCIALE/REGIONALE	24
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	ENTE REGIONALE	18
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	ENTI VARI	1
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	IACP - ATER - ARER	4
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	IPAB/ASP	5
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	PROVINCIA	84
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	REGIONE	12
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	UNIONE DI COMUNI	47
SCUOLA	SETTORE UNICO	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	2
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	AZIENDA OSPEDALIERA	13
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	AZIENDA SANITARIA	34
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	ISTITUTO DI RICOVERO A CARATTERE SCIENTIFICO	5
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	2
UNIVERSITA'	OSSERVATORIO O SCUOLA UNIVERSITARIA	2
UNIVERSITA'	UNIVERSITA'	25

Le amministrazioni presenti nei comparti in giallo sono state incluse nella categoria altro comparto.

Il dettaglio del prospetto 2 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi e/o società, per comparto e settore di contrattazione del personale, evidenziando la prevalenza nel comparto “ regioni e autonomie locali” del settore “ comuni” quale maggiormente rispondenti per l’anno 2010 (consuntivo 2009).

Preme rammentare che le amministrazioni afferenti al settore comune (che nel prospetto precedente sono state incluse nel comparto regioni – autonomie locali), in questo prospetto sono state divise tra il suddetto comparto e le regioni a statuto speciale e province autonome.


Prospetto 3 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi e/o società per ripartizione geografica – anni 2009/2010

Ripartizioni geografiche	2009		2010		Differenza	
	Valore assoluto	Valore percentuale	Valore assoluto	Valore percentuale	Valore assoluto	Valore percentuale
Nord	3.689	71,12%	4.117	69,17%	428	11,60%
Centro	896	17,27%	1027	17,25%	131	14,62%
Sud	371	7,15%	506	8,50%	135	36,39%
Isole	231	4,45%	302	5,07%	71	30,74%
Totale	5.187	100,00%	5.952	100,00%	765	14,75%

Fonte: Banca dati “Consoc”

Il prospetto 3 illustra la ripartizione geografica delle amministrazioni che hanno inoltrato le comunicazioni di partecipazione a consorzi e/società, mettendo a confronto i dati relativi all’anno 2009 a preventivo e a consuntivo.

Dall’esame di tale prospetto si evidenzia un rilevante aumento delle suddette amministrazioni, sia in termini di valore assoluto (+ 765), sia in termini di valori percentuali, con particolare riguardo alle amministrazioni localizzate al Sud e nelle Isole.




Prospetto 4 – Distribuzione territoriale delle amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a consorzi e/o società – anni 2009/2010

Regione	2009		2010		Differenza	
	Valore assoluto	Valore percentuale	Valore assoluto	Valore percentuale	Valore assoluto	Valore percentuale
EMILIA ROMAGNA	331	6,38%	370	6,22%	39	11,78%
FRIULI VENEZIA GIULIA	192	3,70%	218	3,66%	26	13,54%
LIGURIA	115	2,22%	141	2,37%	26	22,61%
VENETO	528	10,18%	564	9,48%	36	6,82%
VALLE D'AOSTA	71	1,37%	73	1,23%	2	2,82%
TRENTINO-ALTO-ADIGE	268	5,17%	280	4,70%	12	4,48%
PIEMONTE	964	18,58%	1099	18,46%	135	14,00%
LOMBARDIA	1.220	23,52%	1.372	23,05%	152	12,46%
ABRUZZO	145	2,80%	178	2,99%	33	22,76%
LAZIO	150	2,89%	193	3,24%	43	28,67%
TOSCANA	285	5,49%	310	5,21%	25	8,77%
UMBRIA	95	1,83%	100	1,68%	5	5,26%
MARCHE	221	4,26%	246	4,13%	25	11,31%
BASILICATA	32	0,62%	38	0,64%	6	18,75%
CALABRIA	89	1,72%	107	1,80%	18	20,22%
PUGLIA	76	1,47%	115	1,93%	39	51,32%
MOLISE	33	0,64%	47	0,79%	14	42,42%
CAMPANIA	141	2,72%	199	3,34%	58	41,13%
SARDEGNA	122	2,35%	146	2,45%	24	19,67%
SICILIA	109	2,10%	156	2,62%	47	43,12%
Totale	5.187	100,00%	5.952	100,00%	765	14,75%

Fonte: Banca dati "Consoc"

Il prospetto 4, di dettaglio rispetto al precedente, evidenzia un sostanziale incremento delle amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a consorzi e/o società dislocate nelle singole regioni, confermando un dato particolarmente positivo nelle regioni Puglia, Sicilia, Molise e Campania.



Regione	# Amministrazioni
ABRUZZO	2,99%
BASILICATA	0,64%
CALABRIA	1,80%
CAMPANIA	3,34%
EMILIA ROMAGNA	6,22%
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,66%
LAZIO	3,24%
LIGURIA	2,37%
LOMBARDIA	23,05%
MARCHE	4,13%
MOLISE	0,79%
PIEMONTE	18,46%
PUGLIA	4,70%
SARDEGNA	2,45%
SICILIA	2,62%
TOSCANA	5,21%
TRENTINO-ALTO-ADIGE	4,70%
UMBRIA	1,68%
VALLE D'AOSTA	1,23%
VENETO	9,48%

Prospetto 5 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi, a società, sia a consorzi che a società, distribuite per ripartizione geografica – anni 2009/2010

Ripartizione geografica	2009			2010			Differenza (valori percentuali)		
	Consorzi e società	Consorzi	Società	Consorzi e società	Consorzi	Società	Consorzi e società	Consorzi	Società
NORD	3.222	3.312	3.599	3.510	3.641	3.922	8,94%	9,93%	8,97%
CENTRO	784	821	859	836	878	949	6,63%	6,94%	10,48%
SUD	280	323	328	331	430	379	18,21%	33,13%	15,55%
ISOLE	173	211	193	221	264	256	27,75%	25,12%	32,64%
Totali	4.459	4.667	4.979	4.898	5.213	5.506	9,85%	11,70%	10,58%

Fonte: Banca dati "Consoc"

Il prospetto 5 evidenzia che il Nord Italia, anche quest'anno, rappresenta oltre il 70% del campione casuale dei rispondenti nelle tre differenti tipologie: consorzi e società, consorzi, società. L'aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione alle tre tipologie indicate, sebbene percentualmente inferiore a quello verificatosi nel resto del territorio nazionale, è comunque significativo.

Nel Sud il numero di amministrazioni che hanno inoltrato le comunicazioni di partecipazione a consorzi e società si è incrementato significativamente in quanto, nel solo intervallo di un anno, è aumentato del 15,55% nelle società, del 18,21% nei consorzi e società e del 33,13% nei soli consorzi.

Nelle Isole l'incremento è stato ancora più forte nelle tre tipologie in quanto si nota un aumento del 25,12% delle partecipazioni a consorzi, , del 27,75% a consorzi e società e addirittura del 32,64% a società.

Il Centro del paese mostra significative novità, evidenziando un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione in tutte e tre le tipologie, ed in particolar modo per le società (10,48%).

Se non contraddetti da altre indagini e fonti informative, gli incrementi del mezzogiorno del paese possono essere interpretati come un ulteriore sviluppo del decentramento orizzontale di funzioni e servizi degli enti locali, precedentemente esercitati in economia.

Inoltre, non bisogna dimenticare il processo di adeguamento alle normative settoriali sui pubblici servizi che spinge a riorganizzarne territorialmente la gestione in forma associata. Si rammenta che tale processo è stato avviato dagli enti locali del mezzogiorno successivamente rispetto a quelli del Centro-Nord.

Dettaglio Prospetto 5

Area geografica	Regione	Numero Consorzi e Società	Numero Consorzi	Numero Società
NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA	194	199	208
NORD	LIGURIA	73	82	125
NORD	TRENTINO-ALTO ADIGE	174	175	276
NORD	VALLE D'AOSTA	69	71	70
NORD	VENETO	508	516	546
NORD	PIEMONTE	997	1059	1022
NORD	EMILIA ROMAGNA	301	306	354
NORD	LOMBARDIA	1194	1233	1321
CENTRO	ABRUZZO	148	154	169
CENTRO	LAZIO	76	106	142
CENTRO	MARCHE	233	233	241
CENTRO	TOSCANA	286	289	301
CENTRO	UMBRIA	93	96	96
SUD	BASILICATA	25	26	36
SUD	CALABRIA	74	92	81
SUD	CAMPANIA	147	182	156
SUD	PUGLIA	74	96	89
SUD	MOLISE	11	34	17
ISOLE	SARDEGNA	106	138	113
ISOLE	SICILIA	115	126	143

Il dettaglio del prospetto 5, rappresenta le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi e società, a consorzi e a società suddivise su base regionale.

Prospetto 6 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale – Anni 2009/2010

Sottosectori	2009			2010			Differenza	
	Con rapp. (%)	Senza rapp. (%)	Valore assoluto	Con rapp. (%)	Senza rapp. (%)	Valore assoluto	Valore assoluto	Valore percentuale
Amministrazioni centrali	100,00 %	0,00%	1	0	0	0	-1	-100,00%
Amministrazioni regionali e locali	78,47%	21,53%	4.449	58,94%	41,11%	4.948	499	11,22%
- Regioni, Enti reg.li e Province autonome	90,48%	9,52%	21	91,67%	8,33%	24	3	14,29%
- Province	98,77%	1,23%	81	84,15%	15,85%	82	1	1,23%
- Comuni	78,03%	21,97%	4.347	58,30%	41,70%	4.842	495	11,39%
Altri Enti	90,78%	9,22%	217	76,98%	23,02%	265	48	22,12%
Totale	79,04%	20,96%	4.667	59,81%	40,19%	5.213	546	11,70%

Fonte: Banca dati "Consoc"

Il prospetto 6 rappresenta una comparazione tra gli anni 2009 a preventivo e 2009 a consuntivo delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Preme evidenziare che non emergono variazioni di rilievo, se si fa eccezione per la tipologia "regioni, enti regionali e province autonome", che registra un aumento delle amministrazioni adempienti.

Altra variazione è rappresentata dalla tipologia residuale "altri enti" che non è utile valutare proprio per la eterogeneità della stessa.

Dettaglio prospetto 6

Comparto	Settore	Con rappr.	Senza rappr.	Numero Consorzi
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	ENTE	2	2	4
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	ORDINE - COLLEGIO	0	5	5
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	ENTE	7	0	7
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	ENTE SPERIMENTALE	0	1	1
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	COMUNE PROVINCIA AUT. BOLZANO	16	22	38
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	0	1	1
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMUNE PROVINCIA AUT. TRENTO	117	18	135
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	COMUNE FRIULI VENEZIA GIULIA	115	66	181
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	1	0	1
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	PROVINCIA FRIULI VENEZIA GIULIA	4	0	4
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	COMUNITA' MONTANA FRIULI VENEZIA GIULIA	3	1	4
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CAMERA DI COMMERCIO FRIULI VENEZIA GIULIA	1	0	1
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CONSORZIO COMUNALE / PROV.LE / REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA	2	1	3
REGIONE SICILIA	REGIONE SICILIA	1	0	1
REGIONE SICILIA	ENTE REGIONALE SICILIA	1	0	1
REGIONE SICILIA	CAMERA DI COMMERCIO REGIONE SICILIA	3	2	5
REGIONE VALLE D'AOSTA	COMUNE VALLE D'AOSTA	28	34	62
REGIONE VALLE D'AOSTA	REGIONE VALLE D'AOSTA	1	0	1
REGIONE VALLE D'AOSTA	ENTE REGIONALE VALLE D'AOSTA	1	0	1
REGIONE VALLE D'AOSTA	COMUNITA' MONTANA VALLE D'AOSTA	5	1	6
REGIONE VALLE D'AOSTA	CONSORZIO COMUNALE / PROV.LE / REG.LE VALLE D'AOSTA	1	0	1
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	COMUNE	2.547	1.879	4.426
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	REGIONE	8	0	8
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	IPAB/ASP	1	0	1
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	ENTI VARI	0	1	1
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	PROVINCIA	65	13	78
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	ENTE REGIONALE	9	1	10
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	UNIONE DI COMUNI	13	11	24
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	COMUNITA' MONTANA	64	14	78
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	IACP - ATER - ARER	1	0	1
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	CAMERA DI COMMERCIO	34	7	41
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	CONSORZIO COMUNALE/PROVINCIALE/REGIONALE	10	0	10
SCUOLA	SETTORE UNICO	1	0	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	AZIENDA SANITARIA	16	10	26
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	AZIENDA OSPEDALIERA	9	2	11
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	1	0	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO	1	0	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	1	1	2
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	ISTITUTO DI RICOVERO A CARATTERE SCIENTIFICO	2	1	3
UNIVERSITA'	UNIVERSITA'	24	1	25
UNIVERSITA'	OSSERVATORIO O SCUOLA UNIVERSITARIA	2	0	2
TOTALE		3.118	2.095	5.213


Sottosettori	Con rappr.	%	Senza rappr.	%	Numero Consorzi
Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0
Amministrazioni regionali e locali	2.914	58,89%	2.034	41,11%	4.948
- Regioni, Enti regionali e Province autonome	22	91,67%	2	8,33%	24
- Province	69	84,15%	13	15,85%	82
- Comuni	2.823	58,30%	2019	41,70%	4.842
Altri Enti	204	76,98%	61	23,02%	265
Totale	3.118	59,81%	2.095	40,19%	5.213

Il dettaglio del prospetto 6 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale, evidenziando la prevalenza nel comparto "regioni e autonomie locali" del settore "comuni" quali maggiormente rispondenti per l'anno 2010 (consuntivo 2009).

Preme rammentare che le amministrazioni afferenti al settore comune (che nel prospetto precedente sono state incluse nel comparto regioni – autonomie locali), in questo prospetto sono state divise tra il suddetto comparto e le regioni a statuto speciale e province autonome.

Prospetto 7 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica – Anni 2009/2010

Ripartizione geografica	2009			2010			Differenza	
	Con rappr. (%)	Senza rappr. (%)	Valore assoluto	Con rappr. (%)	Senza rappr. (%)	Valore assoluto	Valore assoluto	Valore percentuale
Nord	78,56%	21,44%	3.312	59,30%	40,70%	3.641	329	9,93%
Centro	83,31%	16,69%	821	63,55%	36,45%	878	57	6,94%
Sud	73,99%	26,01%	323	59,30%	40,70%	430	107	33,13%
Isole	77,73%	22,27%	211	55,30%	44,70%	264	53	25,12%
Totale	79,04%	20,95%	4.667	59,81%	40,19%	5.213	546	11,70%



Come nel prospetto 6 anche nel prospetto 7, che ne rappresenta i dati raggruppati per aree territoriali, oltre ad evidenziare un incremento delle amministrazioni adempienti, non si può non rilevare una diminuzione del numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con rappresentanti propri presenti in tutto il territorio nazionale.

Al contrario, si è verificato un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo in tutte le aree territoriali considerate.

Come appare, infatti, dal prospetto si è verificato un aumento delle amministrazioni così suddiviso:

Al Sud le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, sono incrementate significativamente del 33,13%;

Nelle Isole l'incremento è stato altresì importante in quanto, nell'intervallo di tempo preso in esame, è stato pari al 25,12%;

Nel Nord del paese che, si ricorda, rappresenta la maggiore quota del campione casuale delle amministrazioni, l'incremento è stato del 9,93%;

Il Centro del paese, invece, evidenzia una significativa novità con un aumento del 6,94%;

Dettaglio Prospetto 7

Area geografica	Regione	Con rappresentante	%	Senza rappresentante	%	Numero Consorzi
NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA	130	65,33%	69	34,67%	199
NORD	LIGURIA	57	69,51%	25	30,49%	82
NORD	TRENTINO-ALTO ADIGE	133	76,00%	42	24,00%	175
NORD	VALLE D'AOSTA	36	50,70%	35	49,30%	71
NORD	VENETO	262	50,78%	254	49,22%	516
NORD	PIEMONTE	624	58,92%	435	41,08%	1059
NORD	EMILIA ROMAGNA	207	67,65%	99	32,35%	306
NORD	LOMBARDIA	710	57,58%	523	42,42%	1233
TOTALE NORD		2159	59,30%	1482	40,70%	3641
CENTRO	ABRUZZO	106	68,83%	48	31,17%	154
CENTRO	LAZIO	70	66,04%	36	33,96%	106
CENTRO	MARCHE	103	44,21%	130	55,79%	233
CENTRO	TOSCANA	203	70,24%	86	29,76%	289
CENTRO	UMBRIA	76	79,17%	20	20,83%	96
TOTALE CENTRO		558	63,55%	320	36,45%	878
SUD	BASILICATA	9	34,62%	17	65,38%	26
SUD	CALABRIA	48	52,17%	44	47,83%	92
SUD	CAMPANIA	105	57,69%	77	42,31%	182
SUD	PUGLIA	73	76,04%	23	23,96%	96
SUD	MOLISE	20	58,82%	14	41,18%	34
TOTALE SUD		255	59,30%	175	40,70%	430
ISOLE	SARDEGNA	68	49,28%	70	50,72%	138
ISOLE	SICILIA	78	61,90%	48	38,10%	126
TOTALE ISOLE		146	55,30%	118	44,70%	264

Il dettaglio del prospetto mostra la prevalenza nelle regioni del Nord Italia di amministrazioni che partecipano direttamente con i propri rappresentanti alla gestione delle società.

Il prospetto, infatti, evidenzia fra le amministrazioni pubbliche la regione Lombardia con il maggior numero di rappresentanti.-

Prospetto 8 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale – Anni 2009/2010

Sottosettori	2009			2010			Differenza	
	Con rapp. (%)	Senza rapp. (%)	Valore assoluto	Con rapp. (%)	Senza rapp. (%)	Valore assoluto	Valore assoluto	Valore percentuale
Amministrazioni centrali	100,00%	0,00%	3	10,00%	0,00%	3	0	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	76,69%	23,31%	4.710	56,35%	50,50%	5.150	440	9,34%
– Regioni, Enti regionali e Province autonome	100,00%	0,00%	21	96,15%	3,85%	26	5	23,81%
- Province	98,84%	1,16%	86	97,67%	2,33%	86	0	0,00%
- Comuni	76,17%	23,83%	4.603	50,10%	49,90%	5.038	435	9,45%
Altri Enti	88,72%	11,28%	266	76,20%	23,80%	353	87	32,71%
Totale	77,34%	22,66%	4.979	52,76%	47,24%	5.506	527	10,58%

Fonte: Banca dati "Consoc"

Il prospetto 8 rappresenta le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società, con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentate per sottosettore istituzionale.

Dal suddetto prospetto si evince che nel 2010 sono aumentate le regioni, gli enti regionali e le province autonome che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione sia con propri rappresentanti sia senza rappresentanti negli organi di governo delle società.

Anche da tale prospetto, inoltre, si può notare la tendenza, da parte delle amministrazioni, a partecipare alle società senza rappresentanti propri.

Tale fenomeno risulta maggiormente evidente spostandosi verso enti di minori dimensioni.

Dettaglio Prospetto 8

Comparto	Settore	Con rappr.	Senza rappr.
AGENZIE FISCALI	SETTORE UNICO	1	0
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	ENTE	6	6
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	AUTOMOBIL CLUB	3	0
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	ORDINE - COLLEGIO	4	1
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	ENTE	5	0
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	ENTE SPERIMENTALE	1	0
MINISTERI	SETTORE UNICO	2	0
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	SETTORE UNICO	1	0
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	COMUNE PROVINCIA AUT. BOLZANO	54	49
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1	0
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	COMPRESORIO MONTANO PROVINCIA AUT. BOLZANO	3	3
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IPAB PROVINCIA AUT. TRENTO	1	0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMUNE PROVINCIA AUT. TRENTO	98	54
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMPRESORIO MONTANO PROVINCIA AUT. TRENTO	8	0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CONSORZIO COMUNALE / PROV.LE PROVINCIA AUT. TRENTO	2	0
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	COMUNE FRIULI VENEZIA GIULIA	79	109
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	1	0
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	PROVINCIA FRIULI VENEZIA GIULIA	4	0
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	COMUNITA' MONTANA FRIULI VENEZIA GIULIA	4	0
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CAMERA DI COMMERCIO FRIULI VENEZIA GIULIA	2	0
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CONSORZIO COMUNALE / PROV.LE / REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA	2	1
REGIONE SICILIA	REGIONE SICILIA	1	0
REGIONE SICILIA	ENTE REGIONALE SICILIA	1	0
REGIONE SICILIA	CAMERA DI COMMERCIO REGIONE SICILIA	3	2
REGIONE TRENTO ALTO ADIGE	REGIONE TRENTO ALTO ADIGE	1	0
REGIONE VALLE D'AOSTA	COMUNE VALLE D'AOSTA	26	35
REGIONE VALLE D'AOSTA	REGIONE VALLE D'AOSTA	1	0
REGIONE VALLE D'AOSTA	ENTE REGIONALE VALLE D'AOSTA	1	0
REGIONE VALLE D'AOSTA	COMUNITA' MONTANA VALLE D'AOSTA	4	2
REGIONE VALLE D'AOSTA	CONSORZIO COMUNALE / PROV.LE / REG.LE VALLE D'AOSTA	1	0
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	COMUNE	2267	2267
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	REGIONE	12	0
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	IPAB/ASP	3	0
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	ENTI VARI	0	1
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	PROVINCIA	80	2
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	ENTE REGIONALE	7	1
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	UNIONE DI COMUNI	20	17
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	COMUNITA' MONTANA	73	26
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	IACP - ATER - ARER	4	0
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	CAMERA DI COMMERCIO	51	2
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	COMUNITA' COLLINARE	1	2
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	CONSORZIO COMUNALE/PROVINCIALE/REGIONALE	14	6
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	AZIENDA SANITARIA	20	9
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	AZIENDA OSPEDALIERA	3	3
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	2	0
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO	0	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	1	0
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	ISTITUTO DI RICOVERO A CARATTERE SCIENTIFICO	3	1
UNIVERSITA'	UNIVERSITA'	21	1
UNIVERSITA'	OSSERVATORIO O SCUOLA UNIVERSITARIA	2	0
TOTALE		2.905	2.601

Sottosettori	Con rappr.	%	Senza rappr.	%	Numero Società
Amministrazioni centrali	3	100,00%	0	0,00%	3
Amministrazioni regionali e locali	2.902	56,35%	2.601	50,50%	5.150
- Regioni, Enti regionali e Province autonome	25	96,15%	1	3,85%	26
- Province	84	97,67%	2	2,33%	86
- Comuni	2.524	50,10%	2.514	49,90%	5.038
Altri Enti	269	76,20%	84	23,80%	353
Totale	2.905	52,76%	2.601	47,24%	5.506


Il dettaglio del prospetto 8 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale, confermando la prevalenza nel comparto "regioni e autonomie locali" del settore "comuni" quale maggiormente rispondenti per l'anno 2010 (consuntivo 2009).

Preme, ancora una volta, sottolineare che le amministrazioni afferenti al settore comune (che precedentemente sono state incluse nel comparto regioni – autonomie locali), in questo prospetto sono state divise tra il suddetto comparto e le regioni a statuto speciale e province autonome.

Prospetto 9 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica – Anni 2009/2010

Ripartizione geografica	2009			2010			Differenza	
	Con rappr. (%)	Senza rappr. (%)	Valore assoluto	Con rappr. (%)	Senza rappr. (%)	Valore assoluto	Valore assoluto	Valore percentuale
Nord	76,72%	23,28%	3.599	50,46%	49,54%	3.922	323	8,97%
Centro	83,35%	16,65%	859	62,59%	37,41%	949	90	10,48%
Sud	69,51%	30,49%	328	53,56%	46,44%	379	51	15,55%
Isole	75,65%	24,35%	193	50,39%	49,61%	256	63	32,64%
Totale	77,34%	22,66%	4.979	52,76%	47,24%	5.506	527	10,58%

Fonte: Banca dati "Consoc"



Il prospetto 9 vede rappresentate le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società, con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica.

Dalla rappresentazione grafica si evince, per l'anno 2010 un aumento delle amministrazioni dichiaranti, in particolar modo localizzate nel Sud (+ 15,55%) e nelle Isole (+ 32,64%).

Dal suddetto prospetto si deduce che tra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica, per l'anno 2010, risultano ancora maggioritarie quelle che partecipano con propri rappresentanti, sebbene tale fenomeno sia in calo.

Dettaglio prospetto 9

Area geografica	Regione	Con rappresentante	%	Senza rappresentante	%	Numero Società
NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA	97	46,63%	111	53,37%	208
NORD	LIGURIA	77	61,60%	48	38,40%	125
NORD	TRENTINO-ALTO ADIGE	169	61,23%	107	38,77%	276
NORD	VALLE D'AOSTA	33	47,14%	37	52,86%	70
NORD	VENETO	257	47,07%	289	52,93%	546
NORD	PIEMONTE	458	44,81%	564	55,19%	1022
NORD	EMILIA ROMAGNA	250	70,62%	104	29,38%	354
NORD	LOMBARDIA	638	48,30%	683	51,70%	1321
TOTALE NORD		1979	50,46%	1943	49,54%	3922
CENTRO	ABRUZZO	115	68,05%	54	31,95%	169
CENTRO	LAZIO	93	65,49%	49	34,51%	142
CENTRO	MARCHE	117	48,55%	124	51,45%	241
CENTRO	TOSCANA	199	66,11%	102	33,89%	301
CENTRO	UMBRIA	70	72,92%	26	27,08%	96
TOTALE CENTRO		594	62,59%	355	37,41%	949
SUD	BASILICATA	12	33,33%	24	66,67%	36
SUD	CALABRIA	38	46,91%	43	53,09%	81
SUD	CAMPANIA	89	57,05%	67	42,95%	156
SUD	PUGLIA	56	62,92%	33	37,08%	89
SUD	MOLISE	8	47,06%	9	52,94%	17
TOTALE SUD		203	53,56%	176	46,44%	379
ISOLE	SARDEGNA	53	46,90%	60	53,10%	113
ISOLE	SICILIA	76	53,15%	67	46,85%	143
TOTALE ISOLE		129	50,39%	127	49,61%	256
TOTALE		2905	52,76%	2601	47,24%	5506

L'ultimo prospetto conferma, nel dettaglio, la prevalenza in tutte le regioni di amministrazioni che partecipano negli organi di governo delle società con propri rappresentanti. e evidenzia che tale fenomeno è maggiormente rilevante nel Nord del paese, in quanto vi sono presenti il maggior numero di amministrazioni.

PAGINA BIANCA

Allegato - Normativa di riferimento

PAGINA BIANCA

L. 27-12-2006 n.296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

1. 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

1. 588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (217) (218) (219).

(217) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(218) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

(219) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988,

n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

1. 589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno (220) (221).

(220) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(221) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

1. 590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (222) (223).

(222) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(223) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

1. 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (224).

(224) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

1. 592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge».

1. 593. [Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita (225)] (226).

(225) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 16 marzo 2007.

(226) Comma abrogato dal comma 43 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

L. 24-12-2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

3. 43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

SENTENZA N. 190 ANNO 2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 5 e il 6 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 12 e 13 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza dell'11 marzo 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 5 marzo, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), fra le quali anche quelle concernenti l'art. 1, commi da 587 a 591, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 116, 117 e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle norme del Titolo VI del predetto d.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

La ricorrente impugna le suddette disposizioni nella parte in cui stabiliscono che: le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali devono comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica alcuni dati e, segnatamente, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (comma 587); nel

caso di inosservanza del predetto obbligo (mancata o incompleta comunicazione dei dati), è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (comma 588); nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati ed inosservanza del divieto di erogazione di cui al comma 588, viene detratta dai fondi, trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato a quella amministrazione nel medesimo anno, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno (comma 589); le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (comma 590); i dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591).

Le suddette norme sono — secondo la Provincia autonoma di Bolzano — costituzionalmente illegittime sotto molteplici profili.

In primo luogo esse introdurrebbero anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria provinciale, non consentiti dal potere di coordinamento della finanza regionale o provinciale. Esse, inoltre, non conterrebbero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli, incidenti peraltro sulla materia dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, attribuita alla potestà legislativa primaria della Provincia dall'art. 8, n. 1, dello statuto speciale.

Esse arrecherebbero, altresì, una lesione alla competenza provinciale in tema di finanza locale nonché alla stessa autonomia finanziaria provinciale, limitando la spesa delle amministrazioni provinciali e locali relativa alla loro partecipazione in consorzi e società attraverso il meccanismo sanzionatorio della riduzione dei trasferimenti erariali.

La previsione del meccanismo di ridimensionamento delle entrate provinciali, in caso di esercizio da parte della Provincia della propria autonomia di spesa non accompagnata dalla comunicazione dei dati di cui al comma 587, sarebbe poi irrazionale e tale da determinare una palese disparità di trattamento fra enti territoriali.

Sarebbe, infine, violato l'art. 104 dello statuto, non essendo stata rispettata la particolare procedura rinforzata ivi prevista per la modifica del quadro statutario concernente l'autonomia finanziaria provinciale ad opera del legislatore statale.

Con particolare riferimento al comma 589, poi, la Provincia ricorrente deduce che, nella parte in cui dispone una riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Bolzano, ove quest'ultima ometta di comunicare o comunichi in maniera incompleta i dati relativi alla partecipazione a consorzi o società e continui ad erogare somme a favore di tali enti partecipati o dei suoi rappresentanti negli organi di governo degli stessi, sarebbero violate le norme del Titolo VI dello statuto e le relative norme di attuazione le quali garantiscono alle Province una compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

2.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato in data 26 febbraio 2007, depositato il successivo 6 marzo, ha impugnato, insieme ad altre disposizioni della stessa legge, i commi 588, 589 e 590 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, nonché il comma 1221 del medesimo art. 1.

In particolare, la Provincia di Trento ha censurato i citati commi 588, 589 e 590, sostenendo che essi violano la competenza legislativa primaria provinciale di cui all'art. 8, n. 1, dello statuto, in materia di organizzazione provinciale, l'autonomia finanziaria della Provincia e le sue competenze in materia di finanza locale quali risultano dal Titolo VI dello statuto (in specie dall'art. 80) e dal d.lgs. n. 268 del 1992 e, «nella misura in cui siano considerati più favorevoli, dagli artt. 117, terzo comma (in relazione al coordinamento della finanza pubblica), e 119, primo comma, Cost., là dove garantisce autonomia di spesa», non introducendo principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli.

I richiamati commi sarebbero altresì lesivi: dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto immediatamente applicabili nel territorio provinciale in una materia di competenza provinciale; dell'autonomia finanziaria degli enti locali; del principio di ragionevolezza e proporzionalità, nella parte in cui pongono un vincolo (il divieto di spesa) irragionevole, non proporzionato e non pertinente al fine perseguito che è quello del «rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea», ed introducono un meccanismo sanzionatorio privo di una specifica ragione finanziaria, non connesso ad alcuna violazione delle regole del patto di stabilità o di altra regola relativa alle spese e del tutto estraneo al sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia autonoma in tal modo ledendo le prerogative provinciali e degli enti locali.

La Provincia autonoma di Trento impugna, altresì, il comma 1221 del medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui stabilisce che, in relazione alla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti degli enti territoriali che abbiano causato una violazione per la quale lo Stato sia chiamato a rispondere sul piano comunitario, ove non sia stata raggiunta l'intesa – prescritta dal comma 1220 – per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, all'adozione del predetto decreto «provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Tale norma – ad avviso della ricorrente – violerebbe in primo luogo «l'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale e, qualora più favorevole, dall'art. 119 della Costituzione, in virtù della quale delle risorse delle regioni e province autonome non si può disporre con atto amministrativo statale». Essa lederebbe altresì: il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, comma primo, della Costituzione, «che [...] vieta di affidare la soluzione della controversia tra amministrazioni ad una delle due confliggenti»; l'art. 24 della Costituzione, in quanto la procedura in esso delineata porterebbe alla creazione di un titolo esecutivo contro una Regione o Provincia autonoma formato direttamente dall'asserito creditore, al di fuori di ogni garanzia giurisdizionale; l'art. 113 della Costituzione, in quanto non prevede, «avverso il decreto del Presidente del Consiglio, alcuna via di sindacato giurisdizionale, lasciando così pensare che in assoluto non ne esista alcuna»; infine, il principio di certezza del diritto, «sia per il dubbio recato sull'esistenza di un qualunque rimedio, sia – ammesso che il rimedio esista, come deve esistere – per l'incertezza su quale esso sia, se la giurisdizione ordinaria [...] o quello della giurisdizione amministrativa, trattandosi di contestare un provvedimento dell'amministrazione».

In subordine, la ricorrente osserva che la norma sarebbe illegittima anche sotto altro profilo, nella parte in cui assegna la competenza decisoria statale all'organo monocratico Presidente anziché all'organo collegiale Governo, sede, quest'ultima, sempre considerata, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, quella in grado di garantire il bilanciamento delle esigenze contrapposte, all'interno della quale lo statuto speciale assicura alla Provincia la facoltà di far sentire la propria voce, attraverso la partecipazione – sia pure senza diritto di voto – del proprio Presidente.

3.- In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Secondo la difesa erariale, la misura prevista dal comma 587 dell'art.1 della legge finanziaria per il 2007 non sarebbe lesiva delle competenze legislative delle ricorrenti, avendo la funzione di consentire la raccolta di dati statistici sulla cui base rendere trasparente la spesa pubblica nazionale, al fine di definire misure di razionalizzazione unitarie, di competenza statale, mentre le sanzioni stabilite per il caso di mancata comunicazione dei dati configurerebbero disposizioni generali di coordinamento della finanza pubblica.

In riferimento al comma 1221 dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2006, la difesa erariale premette che la nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 configura il diritto dello Stato di rivalersi nei confronti delle amministrazioni che abbiano causato la violazione di cui questi deve rispondere sul piano comunitario.

Pertanto, se può essere ragionevole far precedere l'accertamento di tale diritto da una congrua fase di trattative, altrettanto conforme all'ordinamento è che, in mancanza di intesa, si proceda unilateralmente secondo il metodo tradizionale dell'ingiunzione fiscale e/o dell'accertamento in tema di entrate patrimoniali dello Stato. Nella specie sarebbero rispettate tutte le garanzie procedurali; è assicurata la partecipazione della componente delle autonomie al processo valutativo della pretesa (il parere obbligatorio della Conferenza unificata); infine sussiste la possibilità del ricorso alle sedi giurisdizionali. L'esecutività del titolo è – secondo la resistente – nel sistema, ma non sono esclusi né la sospensione dell'esecuzione né tanto meno l'annullamento giurisdizionale della pretesa statale.

Quanto alla dedotta preclusione per la Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri che dovrebbe essere chiamato ad attivare la pretesa statale, la difesa erariale osserva che la pretesa vantata dalla ricorrente appare del tutto inopportuna, stante il voluto carattere unilaterale dell'ingiunzione, oggetto di decisione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

4.- All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento, con due distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

1.1.- Le impugnazioni aventi ad oggetto l'art. 1, commi da 587 a 591 e comma 1221, della legge n. 296 del 2006, sono qui trattate separatamente rispetto alle altre questioni promosse nei suddetti ricorsi e, in quanto formulate in riferimento a profili e con argomenti in parte coincidenti, vanno riunite per essere decise con la medesima sentenza.

2.- Le norme di cui ai commi da 587 a 591 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sono censurate nella parte in cui pongono in capo anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali l'obbligo di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società (comma 587, censurato dalla sola Provincia autonoma di Bolzano), dati che devono essere resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica, in relazione ai quali il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591, censurato anch'esso dalla sola Provincia autonoma di Bolzano). Esse stabiliscono altresì che, in caso di mancata o incompleta comunicazione dei predetti dati, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (comma 588); infine, nell'ulteriore ipotesi in cui alla mancata o incompleta comunicazione dei dati segua l'inosservanza del divieto di erogazione di cui al comma 588, viene detratta dai fondi, trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato a quella amministrazione nel medesimo anno, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno (comma 589).

Secondo le ricorrenti tali previsioni – in contrasto con quanto statuito dal comma 590 del medesimo art. 1 – non introducono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli. Esse sarebbero, pertanto, costituzionalmente illegittime, in quanto lesive della competenza legislativa primaria assegnata alla Provincia dall'art. 8, n. 1, dello statuto, in materia di ordinamento degli uffici provinciali, dell'autonomia finanziaria ed in specie dell'autonomia di spesa della Provincia e delle sue competenze in materia di finanza locale, nonché dell'autonomia finanziaria degli enti locali, come riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Le predette norme sarebbero, inoltre, costituzionalmente illegittime, in quanto il meccanismo di ridimensionamento delle entrate provinciali, previsto in caso di esercizio da parte della Provincia della propria autonomia di spesa non accompagnata dalla comunicazione dei dati di cui al comma 587, sarebbe irrazionale e determinerebbe una palese disparità di trattamento fra enti territoriali, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La Provincia autonoma di Trento impugna anche il comma 1221 del medesimo art. 1, nella parte in cui stabilisce che, in relazione alla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti degli enti territoriali che abbiano causato una violazione per la quale lo Stato sia chiamato a rispondere sul piano comunitario, ove non sia stata raggiunta l'intesa per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante la determinazione dell'entità del credito dello Stato, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, all'adozione del predetto decreto «provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Tale norma violerebbe l'autonomia finanziaria provinciale, il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, il diritto di agire e difendersi in giudizio della Provincia, il diritto alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione nonché il principio di certezza del diritto.

3.- Le questioni prospettate dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione sono inammissibili.

Questa Corte ha più volte affermato che le Regioni e le Province autonome possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali o provinciali (così, fra le tante, sentenze n. 401 del 2007, n. 116 del 2006, n. 383 del 2005). Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione provinciale (fra le tante, sentenze n. 401 del 2007 e n. 116 del 2006).

4.- Inammissibili sono anche le censure sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione al comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

Alcune censure sono state dedotte, infatti, in riferimento a parametri costituzionali – gli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione nonché in relazione al principio di certezza del diritto – estranei al riparto di competenze, senza che la loro asserita lesione comporti una violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. La censura relativa alla pretesa lesione dell'autonomia finanziaria provinciale è priva di ogni motivazione e deve, dunque, essere dichiarata inammissibile.

4.- Ancora in via preliminare, deve osservarsi che le censure inerenti alla violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e degli enti locali, promosse nei confronti dei commi 587, 588, 589 e 590 del medesimo art. 1, devono essere valutate alla stregua delle norme dello statuto (e relative norme di attuazione). Tuttavia, come affermato da questa Corte, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione – pure invocato dalle ricorrenti – si impone anche alle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale (così fra le altre, sentenze n. 82 del 2007, n. 88 del 2006): vi è, pertanto, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria dall'art. 119 della Costituzione e limiti posti all'autonomia finanziaria delle Province autonome dallo statuto speciale.

5.- Nel merito, le questioni proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 12 del 2007) nei confronti dei commi 587 e 591 dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2006 non sono fondate.

L'obbligo posto dal comma 587 in capo alle amministrazioni pubbliche regionali e locali di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società – così come la previsione che tali dati siano resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della

funzione pubblica, ed in relazione ad essi il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591) – mira a garantire all'amministrazione centrale una adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva in vista dell'adozione di misure di finanza pubblica nazionale idonee ad assicurare il rispetto dei parametri fissati nel patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. Tali disposizioni sono, infatti, volte a consentire l'acquisizione e l'elaborazione a livello centrale (il coordinamento) dei predetti dati telematici, in possesso delle amministrazioni regionali e locali, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 240 del 2007).

Esse, pertanto, costituiscono legittimo esercizio della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica che è limite all'autonomia finanziaria delle medesime Province autonome (sentenza n. 82 del 2007).

6.- Le questioni proposte in relazione ai commi 588, 589 e 590 del citato art. 1 sono invece fondate.

La previsione del divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, nel caso di inadempimento da parte di queste ultime dell'obbligo di comunicazione dei dati stabilito dal comma 587, contenuta al comma 588, costituisce un illegittimo vincolo all'autonomia di spesa della Provincia di Bolzano, nonché all'autonomia finanziaria degli enti locali, garantite dal Titolo VI dello statuto speciale e, con disposizioni non unilateralmente derogabili dal legislatore statale, dalle relative norme di attuazione introdotte dai decreti legislativi nn. 266 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e 268 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) nonché dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria).

Questa Corte ha più volte affermato che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa imposti a Regioni ed enti locali, le quali operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti (in questo senso v. sent. n. 169 del 2007; sent. n. 412 del 2007),

Nella specie, la violazione del suddetto obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della Regione o dell'ente locale. Pertanto, non può ritenersi che la previsione sanzionatoria di cui al comma 588 a carico delle amministrazioni regionali e locali che non abbiano comunicato i dati prescritti dal comma 587 costituisca – come affermato dal comma 590 – principio di coordinamento della spesa pubblica, vincolante anche per le Regioni e le Province autonome.

Sulla base dei medesimi argomenti devono ritenersi fondate anche le censure sollevate nei confronti del comma 589 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 in riferimento agli artt. 69-71, 75 e 78 dello statuto speciale e, in particolare, all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 e all'art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 268 del 1992.

Il predetto comma 589 sanziona la violazione del divieto di erogazione delle somme in favore delle società e dei consorzi partecipati dalle amministrazioni regionali o locali, – stabilito dal comma 588 e conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati cui al comma 587 – con la detrazione dai fondi erariali a qualsiasi titolo trasferiti alle medesime Regioni ed enti locali di una somma pari alla spesa sostenuta nell'anno dagli stessi, anche in tal caso senza alcuna connessione con la violazione di un limite complessivo di spesa imposto a Regioni ed enti locali. Anche la previsione di tale sanzione non costituisce dunque principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – in contrasto con quanto

affermato dal comma 590 – ed è quindi lesiva dell'autonomia di spesa e, più in generale, dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dei commi 588, 589 e 590 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

7.- È, infine, non fondata la questione sollevata, in via subordinata, dalla Provincia autonoma di Trento, nei confronti del comma 1221 dello stesso art. 1 della legge n. 296 del 2006 in riferimento all'art. 52, comma 4, dello statuto speciale, il quale stabilisce che il Presidente della Provincia autonoma interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia. Tale norma è impugnata nella parte in cui assegna la competenza ad adottare il provvedimento esecutivo di cui al comma 1220 (il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento), nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con gli enti territoriali obbligati, all'organo monocratico Presidente del Consiglio dei ministri anziché all'organo collegiale Governo.

Appare, infatti, priva di fondamento la pretesa della Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri volta a determinare l'entità del credito dello Stato e le modalità ed i termini di pagamento dello stesso da parte degli enti territoriali obbligati, stante l'esclusiva spettanza del provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, non essendo stata raggiunta l'intesa prescritta dal citato comma 1220.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione nonché al principio di certezza del diritto ed all'autonomia finanziaria delle Regioni, di cui alle norme del Titolo VI del D.P.R. 31 agosto del 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 588, 589 e 590, della legge n. 296 del 2006;

4) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 8, n.1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989 n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988 n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), al decreto legislativo del 16 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA